

COMUNE DI MANERBIO

Provincia di Brescia

***Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31.12.2025***

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Perdomini



E
COMUNE DI MANERBIO
Protocollo N.0005288/2026 del 25/02/2026



Comune di Manerbio (BS)

COMUNE DI MANERBIO Provincia di Brescia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA Revisore Unico

Verbale 3 del 20/02/2026

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 20/02/2026 avente ad oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2025 AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS 118/2011".

Il sottoscritto dott. Alessandro Perdomini Revisore unico del **Comune di Manerbio (BS)** nominato con provvedimento dell'Organo Consiliare n. 13 del 02/07/2025 Ricevuto in data 20/02/2026 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i dirigenti e/o responsabili dei servizi/settori dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei dirigenti/responsabili dei servizi/settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2025-2027, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025;
- elenco delle variazioni al bilancio 2026-2028;

- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

Tenuto conto (eventuale) che con verbale n. .. del è stato espresso parere favorevole (oppure: non favorevole, favorevole con riserva) sulla determina e/o determina/deliberazione di Giunta di riaccertamento parziale e che il relativo effetto è recepito nella proposta di deliberazione in esame.

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento (specificare la tecnica, ad esempio: criterio della significatività finanziaria) **come da carte di lavoro allegate.**

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2025, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

Titolo	Accertamenti 2025 (al lordo delle reimputazioni)	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2025)	% Riscossione
Titolo 1	8.405.632,07 €		8.009.148,96 €	396.483,11	95,28
Titolo 2	1.103.127,72 €	76.482,37 €	812.624,72 €	214.020,63	79,15
Titolo 3	3.199.724,96 €		2.497.487,20 €	702.237,76	78,05
Titolo 4	1.468.891,02 €	324.083,66 €	791.676,27 €	353.131,09	69,15
Titolo 5	0,00 €			-	-
Titolo 6	0,00 €			-	-
Titolo 7	0,00 €			-	-
Titolo 9	3.365.256,39 €		3.354.476,59 €	10.779,80	99,68
TOTALE	17.542.632,16	400.566,03	15.465.413,74	1.676.652,39	90,22

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2025, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2025, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Titolo	Impegni 2025 (al lordo delle reimputazioni)	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2025)	% Pagamenti
Titolo 1	11.119.630,00 €	129.789,13 €	9.676.698,45 €	1.313.142,42	88,05
Titolo 2	2.942.207,85 €	820.198,21 €	1.759.356,06 €	362.653,58	82,91
Titolo 3				-	-
Titolo 4	844.897,30 €		844.897,30 €	-	100,00
Titolo 5				-	-
Titolo 7	3.365.256,39 €		3.255.719,36 €	109.537,03	96,73
TOTALE	18.271.991,54	949.987,34	15.536.671,17	1.785.333,03	89,69

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	57.998,15
Titolo 2	57.998,15	Titolo 2	109.804,00
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	109.804,00	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	167.802,15		167.802,15

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	16.825,02
Titolo 2	18.484,22	Titolo 2	154.580,05
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	214.279,66	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	232.763,88		171.405,07

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2025

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 è pari a euro 1.591.702,24 di cui

FPV 2025 SPESA CORRENTE	186.643,96 €
FPV 2025 SPESA IN CONTO CAPITALE	1.405.058,28 €

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - **La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente;

- c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

Per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia il punto 5.4.9 è stato integrato dall'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (LB 2026) che recita:

Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2024

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2025, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2025	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2025	% Riscossioni sui residui iniziali
Titolo 1	1.259.420,08	302.353,49	- 261.577,29	695.489,30	24,01
Titolo 2	123.111,78	123.056,31	- 55,47	0,00	99,95
Titolo 3	1.171.124,91	513.702,81	- 60.460,56	596.961,54	43,86
Titolo 4	488.539,72	216.762,88	- 111.856,77	159.920,07	44,37
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	60.262,25	9.462,58	- 2.773,26	48.026,41	15,70
TOTALE	3.102.458,74	1.165.338,07	- 436.723,35	1.500.397,32	37,56

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2025 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2025	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2025	% Pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	1.302.922,12	1.143.302,21	72.789,87	86.830,04	87,75
Titolo 2	264.222,45	240.993,90	3.565,46	19.663,09	91,21
Titolo 3				-	-
Titolo 4				-	-
Titolo 5				-	-
Titolo 7	198.227,61	134.462,81	9033,2	54.731,60	67,83
TOTALE	1.765.372,18	1.518.758,92	85.388,53	161.224,73	86,03

6. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro **3.177.049,71** di cui:

- euro **1.500.397,32** da gestione residui;
- euro **1.676.652,39** da gestione competenza 2025.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro **1.946.557,76** di cui:

- euro **161.224,73** da gestione residui;
- euro **1.785.333,03** da gestione competenza 2025.

7. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	5.566,91	44.595,61	148.651,14	299.571,70	197.103,94	396.483,11	1.091.972,41
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.020,63	214.020,63
Titolo 3	7.577,88	0,00	121.131,11	184.032,74	284.219,81	702.237,76	1.299.199,30
Titolo 4	0,00	0,00	45.000,00	72.023,17	42.896,90	353.131,09	513.051,16
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titolo 9			16.718,49	20.540,65	10.767,27	10.779,80	58.806,21
Totale	13.144,79	44.595,61	331.500,74	576.168,26	534.987,92	1.676.652,39	3.177.049,71
	0,41	1,40	10,43	18,14	16,84	52,77	100,00

N.B. 1) I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.

In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

2) L'Organo di revisione deve porre particolare attenzione ai residui attivi del titolo II e IV legati a contributi approfondendo in particolare quelli relativi al PNRR (si consiglia di acquisire report rendicontazione da sistema ReGiS con eventuale validazione).

3) L'Organo di revisione deve prestare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

8. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	634,91	11.540,67	989,00	10.235,45	63.410,01	1.313.142,42	1.399.972,46
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	19.663,09	362.653,58	382.316,67
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Titolo 7	9.023,00	543,00	16.743,23	14.721,37	13.701,00	109.537,03	164.268,63
Totale	9.677,91	12.083,67	17.732,23	24.956,82	96.774,10	1.785.333,03	1.946.557,76
	0,50	0,62	0,91	1,28	4,97	91,72	100,00

N.B. 1) l'Ente deve porre particolare attenzione ai residui passivi vetusti anche in relazione alla Circolare n.1/2024, n. 25/2024, n. 36/2024 RGS-DFP: Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

9. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha **verificato** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;

- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2025, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;
- per i residui attivi, di eventuali comunicazioni di criticità segnalate dagli uffici dell'ente (ufficio partecipate e/o finanziario), riconducibili ad una difficoltosa esigibilità del credito, oppure all'impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata (particolari procedure in essere, esempio piani di ristrutturazione del debito). *(In tale ultimo caso è opportuna una relazione da parte di un legale incaricato).*

10. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione e **hanno descritto** le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale.

11. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 20/02/2026 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2025.

IL Revisore Unico

Dott. Alessandro Perdomini

